

## **Distinzione tra espropri su proprietà privata gravata e opere pubbliche su demanio civico**

Ai fini dell'inquadramento dei procedimenti che interferiscono con i diritti di uso civico, occorre distinguere nettamente due ipotesi:

### **a) Espropri su proprietà privata gravata da uso civico**

I terreni di proprietà privata gravati da uso civico possono essere assoggettati a procedura espropriativa ai sensi del D.P.R. 327/2001. In tali casi, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, qualora l'opera pubblica risulti incompatibile con l'esercizio del diritto civico, quest'ultimo **si converte in un diritto di credito all'indennizzo di liquidazione**, esigibile nei confronti dell'ente espropriante, e del quale è titolare la collettività (tramite Comune/Università agraria). Esso è distinto dall'indennità di esproprio riconosciuta al proprietario privato. Per tale fatti-specie operano le competenze attribuite ad **ARSIAL dall'art. 8 della L.R. 22/2024**, con riferimento, in particolare, ai terreni privati gravati in zone agricole, alle istruttorie tecniche e ai pareri connessi ai procedimenti urbanistici ed espropriativi che coinvolgono proprietà privata gravata da uso civico.

### **b) Opere pubbliche su demanio civico / domini collettivi in senso proprio**

Diversa e autonoma è la disciplina dei **beni appartenenti al demanio civico e ai domini collettivi** (terre intestate a Comuni, Università agrarie, domini collettivi), per i quali trovano applicazione l'art. 12 della L. 1766/1927, il R.D. 332/1928 e i principi affermati, tra le altre, dalla Corte costituzionale con sentenza n. 71/2020. In tali casi, i beni collettivi, in quanto beni pubblici demaniali, sono **indisponibili e non direttamente espropriabili**: ogni trasformazione, alienazione o riduzione delle superfici deve avvenire attraverso la specifica procedura di **mutamento di destinazione / sdemanializzazione** e nel rispetto dei criteri di onerosità e compensazione del patrimonio collettivo. In tale ipotesi, il procedimento è di competenza regionale, **ARSIAL non è titolare del procedimento ex art. 12 L. 1766/1927**.